

(N. 1510)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COCO e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1981 *

Aumento del numero dei magistrati di tribunale e di appello applicati alla procura generale presso la Corte di cassazione

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, in questi ultimi anni il lavoro della procura generale della Corte di cassazione è enormemente aumentato sia per il crescente numero di ricorsi dovuto all'aumento della criminalità, sia per effetto di nuove normative (quale, ad esempio, l'ordinamento penitenziario) che hanno ampliato la possibilità di ricorrere in cassazione.

L'impegno è particolarmente gravoso per i procedimenti in camera di consiglio a cui sono addetti prevalentemente i magistrati applicati, dovendosi redigere per ogni processo requisitoria scritta, che in genere è integralmente accolta dalla Corte di cassazione.

Tali procedimenti hanno avuto un incremento notevole passando da 53.088 nel triennio 1975-1977 a 75.446 nel triennio 1978-1980.

Sono cifre che chiaramente denunciano la necessità di un aumento dell'organico dei magistrati in questione, aumento che viene proposto in termini molto ristretti e cioè in complessive cinque unità (due di appello e tre di tribunale).

D'altro canto non è possibile provvedere a tale aumento con il normale sistema del decreto del Presidente della Repubblica, in quanto il numero dei magistrati applicati è stabilito con legge e pertanto occorre provvedere alla modifica con una legge formale.

In ciò trova ragione la suindicata proposta, che nel merito risulta altresì giustificata dall'aumento dell'organico disposto con l'articolo 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, aumento dal quale non può essere esclusa la procura generale della Corte di cassazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il numero dei magistrati applicati alla procura generale della Corte di cassazione in base all'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, come sostituito dalla legge 29 novembre 1971, n. 1050, è elevato da dieci a dodici per i magistrati d'appello e da dodici a quindici per i magistrati di tribunale.

Art. 2.

I magistrati in aumento in base alla disposizione dell'articolo precedente sono prelevati dall'aumento dell'organico della magistratura disposto con l'articolo 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.